

TI_GERICHTE 14.2016.247 vom 4. September 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-09-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2016.247

FR: TI_GERICHTE 14.2016.247 du 4 septembre 2017

IT: TI_GERICHTE 14.2016.247 del 4 settembre 2017

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Rapporto con la procedura d'exequatur della CLug. Decreto ingiuntivo italiano colpito da opposizione, dichiarato provvisoriamente esecutivo. Spese successive al decreto contenute nell'atto di precetto. Richiesta di sospensione e di prestazione di garanzie

Erwägungen

E. 2

In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto ricordato che nel caso in cui l'istanza di rigetto sia fondata su una decisione estera, il giudice deve limitarsi a esaminare pregiudizialmente la questione dell'exequatur. Accertato che il decreto ingiuntivo prodotto dall'istante trae origine dalla richiesta di pagamento di diverse forniture di merce, ovvero da una fattispecie che rientra nella materia commerciale nel senso dell'art. 1 cpv. 1 CLug, egli ha stabilito che il decreto ingiuntivo è esecutivo in Svizzera a norma degli art. 38 segg. CLug, ciò che giustifica il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dall'escussa. Infine, il primo giudice ha dichiarato irricevibile la domanda di riconoscimento e dichiarazione di esecutività dell'ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio, ritenendola presumibilmente il frutto di un errore manifesto.

E. 4

Nel reclamo la RE 1 rimprovera anzitutto al Pretore di avere fondato la sua decisione su semplici fotocopie del decreto ingiuntivo e dell'attestato previsto dall'art. 54 CLug in violazione dell'art. 53 CLug (sotto consid. 5.2). La reclamante ritiene inoltre lesivo dell'ordine pubblico svizzero il rigetto definitivo dell'opposizione in base a un decreto esecutivo italiano solo provvisorio e senz'attendere l'esito della sua domanda riconvenzionale (consid. 6.1 e 7). La RE 1 fa poi valere di avere versato un acconto di € 20'000.– di cui il Pretore non ha tenuto conto (consid. 6.2) e contesta il tasso di cambio applicato dall'istante (consid. 5.4). In via subordinata, la reclamante chiede di sospendere la

procedura di riconoscimento ed exequatur in Svizzera in attesa del passaggio in giudicato della decisione di merito italiana (consid. 8) e in via più subordinata di condizionare l' exequatur alla prestazione da parte dell'istante di una garanzia di fr. 30'000.– almeno ai sensi dell'art. 46 cpv. 3 CLug (consid. 9).

E. 5

marzo 2014 consid. 6) , purché la stessa sia stata comunicata al convenuto prima della presentazione dell'istanza di exequatur (sentenza della CEF 14.2016.74 già citata, consid. 6.3-6.4). Invece il decreto ingiuntivo che non è stato dichiarato immediatamente esecutivo giusta l'art. 642 CPCit diventa esecutivo nel senso dell'art. 32 CLug, ed è quindi passibile di riconoscimento e di esecuzione in Svizzera, ove il giudice istruttore italiano, in virtù dell'art. 648 cpv. 1 CPCit, abbia successivamente concesso l'esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione (sentenze del Tribunale federale 5A_752/2014 consid. 2.4.1 [già citata], e 4A_80/2007 del 31 agosto 2007 consid. 4.2, della II CCA 12.2013.197 consid. 11 [già citata] e della CEF 14.2013.202 consid. 5.1 e 14.2012.172 consid. 5.1 [già citate]; Consolo , La tutela sommaria e la Convenzione di Bruxelles: la “circolazione” comunitaria dei provvedimenti cautelari e dei decreti ingiuntivi, in: Rivista di diritto internazionale privato e processuale 1991 pag. 627), siccome si può ritenere che il convenuto, tramite l'opposizione, abbia avuto la facoltà di esprimersi sul decreto e di difendersi. b) Nel caso in esame si evince dall'ordinanza 5 febbraio 2015 della terza sezione civile del Tribunale ordinario di Busto Arsizio ch'essa ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in questione “nell'alveo della valutazione in ordine all'art. 648 CPCit” , stabilendo che l'opposizione interposta non appare fondata su prova scritta, né è di pronta soluzione (doc. R). Questo documento, oltre allo stesso decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva del 2 marzo 2015 (doc. Q, pagg. 7 e 8), è quindi sufficiente per costituire una decisione ai sensi dell'art. 32 CLug. c) L'eccezione di violazione dell'ordine pubblico svizzero a norma dell'art. 34 cpv. 1 CLug va esaminata con le eccezioni materiali riservate all'art. 81 cpv. 3 LEF (sotto consid. 7).

E. 5.1

Nella fattispecie, l'azione sfociata nella decisione 19 aprile 2014 del Tribunale di Busto Arsizio è stata proposta il 25 marzo 2014 (doc. Q), quindi dopo l'entrata in vigore della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug, RS 0.275.12) , avvenuta in Svizzera il 1° gennaio 2011 e in Italia il 1° gennaio 2010. I presupposti materiali dell' exequatur (pregiudiziale) della decisione in questione sono dunque retti da quella Convenzione (art. 63 n. 1 CLug; sentenza della CEF 14.2012.79 del 10 luglio 2012, consid. 3.3), l'oggetto della lite – l'incasso del prezzo di diverse forniture di merce – rientrando nella materia commerciale nel senso dell'art. 1 cpv. 1 CLug

E. 5.2

Per l'art. 53 cpv. 1 CLug la parte che chiede il riconoscimento di una decisione o il rilascio di una dichiarazione di esecutività deve produrre una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità. La precedente deve inoltre produrre un attestato rilasciato dal giudice o dall'autorità competente dello Stato nel quale è stata emessa la decisione utilizzando il formulario riportato nell'allegato V della CLug (art. 53 cpv. 2 e art. 54 CLug). Qualora detto attestato non venga prodotto, il giudice o l'autorità competente può fissare un

termine per la presentazione o accettare un documento equivalente o, se ritiene di essere informato a sufficienza, dispone la dispensa (art. 55 cpv. 1 CLug). a) Secondo la reclamante né il decreto ingiuntivo telematico, né l'attestato previsto dall'art. 54 CLug – entrambi prodotti in fotocopia semplice – adempiono le condizioni di autenticità previste dalla Convenzione di Lugano nelle cause in cui, come quella in esame, oltre al rigetto dell'opposizione è anche chiesto l' exequatur della decisione estera. A mente della reclamante, il primo giudice avrebbe quindi dovuto verificare d'ufficio l'adempimento di tali formalità (e in particolare della presenza a tergo del decreto telematico del timbro "copia conforme" con data e firma in originale) e statuire nel dispositivo sulla richiesta di exequatur. Avendo il Pretore ignorato questi due elementi, la sentenza impugnata sarebbe viziata sia da un accertamento manifestamente errato dei fatti, sia da un'errata applicazione del diritto. b) Ora, già si è detto che le norme processuali della Convenzione di Lugano non si applicano nella procedura di rigetto dell'opposizione (sopra consid. 1.1/c), e ciò vale in particolare per gli art. 53 e 54 CLug, la cui ragion d'essere, del resto, sta nel carattere unilaterale della procedura d' exequatur prescritta dalla Convenzione. Quali documenti debba invece produrre l'istante nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione e con quale potere di cognizione il giudice li debba esaminare è definito dagli art. 80, 84 LEF e 252 segg. CPC (art. 251 lett. a CPC). Il giudice può dunque esigere la produzione dell'originale del titolo di rigetto o di una copia certificata autentica solo se ha motivo di dubitare dell'autenticità della copia prodotta dall'istante (art. 180 cpv. 1 CPC). E, parimenti, soltanto se ha dubbi in merito egli chiederà la produzione dell'attestato previsto dall'art. 54 CLug (v. art. 55 cpv. 1 CLug; sentenza della CEF 14.2014.242 dell'8 giugno 2015 consid. 6.2). c) Nel caso in rassegna, il Pretore non aveva motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti italiani prodotti dall'istante (doc. U e V), anche perché la convenuta non l'ha contestata. Per abbondanza, non si giungerebbe comunque a un risultato diverso qualora si ritenessero applicabili gli art. 53 e 54 CLug, poiché il primo giudice, in virtù dell'art. 55 cpv. 1 CLug, avrebbe in ogni caso dovuto impartire all'istante un termine per produrre non soltanto l'attestato prescritto dall'art. 54 CLug ma anche la decisione italiana in originale o in copia autentica (v. Naegeli, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2 a ed. 2011, n. 3 ad art. 55 CLug). In tale ipotesi la retrocessione della causa al primo giudice sarebbe tuttavia stata superflua, giacché l'istante ha prodotto gli originali dei documenti in questione con le osservazioni al reclamo, sicché per economia processuale la Camera avrebbe potuto tenerne conto per il suo giudizio.

E. 5.3

Rilevato come, da un canto, le pretese della CO 1. siano tuttora oggetto di una causa pendente in Italia, nella quale è stata presentata una domanda riconvenzionale, e dall'altro che al decreto ingiuntivo è stata concessa solo la provvisoria esecutività, la RE 1 ritiene che il riconoscimento dell'esecutività in Svizzera di tale decreto violi l'art. 34 cpv. 1 CLug, in quanto manifestamente contrario all'ordine pubblico svizzero. A mente sua, la concessione del rigetto definitivo (e non provvisorio) produce un effetto dannoso, privando il debitore della verifica definitiva dell'esistenza del debito prima di essere escusso. a) Certo, un decreto ingiuntivo italiano dichiarato immediatamente e provvisoriamente esecutivo con la sua emanazione senza previo contraddittorio (secondo l'art. 642 CPCit.) non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 32 CLug che possa essere riconosciuta in Svizzera (DTF 139 III 232 consid. 2, confermata nella sentenza 5A_752/2014 del 21 agosto 2015; sentenze della seconda Camera civile del Tribunale d'appello [II CCA] 12.2013.197 del 26 agosto 2014 consid. 13 e della CEF 14.2016.74 del 14 settembre 2016 consid. 6.2), a meno che sia

successivamente munito della dichiarazione di (definitiva) esecutività in caso di mancata opposizione o di mancata attività del convenuto in particolare nel senso dell'art. 647 CPCit. (DTF 135 III 623 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, RtiD 2011 I 783 consid. 4.1, e 5A_48/2012 del 3 luglio 2012, consid. 2.1.2; già citata sentenza della CEF 14.2012.172 consid. 5.1 e 14.2013.202 del

E. 5.4

Sempre in merito al titolo esecutivo, la RE 1 fa valere che la somma di fr. 111'987.95 indicata nel precetto esecutivo non corrisponde al credito di € 93'908.60 confermato nel decreto ingiuntivo. Presumendo un tasso di cambio medio dell'1.03632 al momento dell'inoltro della domanda di esecuzione a fine giugno 2015, gli € 93'908.60 corrispondono a soli fr. 97'319.40. a) La reclamante omette però di considerare che il Tribunale di Busto Arsizio le ha ingiunto di pagare all'istante non solo la somma di € 93'908.60 bensì pure "gli interessi come da domanda" e le "spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1630,00 per compensi, in € 357,00 per spese, oltre I.v.a e C.p.a ed oltre successive occorrenze" (decreto ingiuntivo, doc. Q, penultimo foglio), ossia complessivi € 108'075.55 secondo il conteggio riportato nell'atto di precetto del 7 aprile 2015 (doc. S foglio 3) e nell'istanza di rigetto (pag. 4 ad 5). Il tasso di cambio usato dalla CO 1, dell'1.0362 (111'987.95 : 108'075.55), è pertanto inferiore a quello ritenuto corretto dalla reclamante e anche a quello dell' 1.0413 risultante al 30 giugno 2015 dal sito "www.fxtop.com" ritenuto notorio dal Tribunale federale e dalla Camera (DTF 137 III 625 consid. 3; sentenza della CEF 14.2014.32 del 3 dicembre 2014, consid. 5.1). La critica cade così nel vuoto. b) La reclamante, d'altronde, non ha contestato né in prima né in seconda sede che il computo degli interessi di mora effettuato dalla precedente nell'istanza di rigetto (e nell'atto di precetto doc. S pag. 3 in alto), quantificati in € 11'199.56, sia conforme alle indicazioni della domanda accolta dal Tribunale di Busto Arsizio con l'emissione del decreto ingiuntivo né la Camera ha motivi di dubitare della sua correttezza. Risulta essere la somma degli interessi di mora, nelle transazioni commerciali in Italia dell'8.05% in vigore dal 1° gennaio 2015 e dell'8% dal 1° luglio 2016 [www.dt. tesro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/Tassi_serie_storica.pdf] in virtù dell'art. 5 decreto legislativo 231/2002 citato nel ricorso per decreto ingiuntivo (doc. Q, pagg. 4-5), dalle singole scadenze delle fatture enumerate nella domanda (30 giorni dopo il loro ricevimento: art. 4 cpv. 2 lett. a dello stesso decreto) , fino alla data dell'atto di precetto, il 7 aprile 2015 (doc. S). Non contestato, l'allegato importo degli interessi è da considerare comprovato (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario). Ciò vale anche per le "successive occorrenze" , quantificate nell'atto di precetto in € 28.38 quali anticipazioni e € 405.– per compenso (doc. S pag. 3), così come per il contributo alla Cassa di previdenza degli avvocati (C.p.a), del 4% (pari a € 81.40) e per l'imposta sul valore aggiunto (I.v.a), del 22% (pari a € 465.61). c) Invece gli interessi di mora successivi al 7 aprile 2015 vanno computati solo sul capitale e sulle spese, e non sugli interessi capitalizzati, stante l'art. 1283 CCit. che vieta l'anatocismo senza una specifica domanda giudiziale, al tasso del 5% indicato dall'istante, inferiore a quello legale in Italia nelle transazioni commerciali (sopra consid. 5.4/b). La sentenza impugnata va di conseguenza riformata nel senso di limitare il rigetto definitivo a fr. 111'987.95 oltre agli interessi del 5% dall'8 aprile 2015 su fr. 100'383.– (fr. 111'987.95 ./ [1.0362 x € 11'199.56]) . In questi limiti, il reclamo va accolto e la sentenza impugnata riformata.

E. 6

In virtù dell'art. 81 cpv. 1 LEF l'escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

E. 6.1

Nella fattispecie, la reclamante evoca la possibilità di un'estinzione del preteso credito posto in esecuzione in caso di accoglimento anche solo parziale della propria domanda riconvenzionale, di complessivi € 446'440.–, presentata nella causa pendente in Italia. Se non che l'estinzione – in particolare per compensazione (peraltro non formalmente eccepita dalla reclamante) – dev'essere provata con documenti a norma dell'art. 81 cpv. 1 LEF appena ricordato. Un vago accenno a una pretesa riconvenzionale non basta al riguardo.

E. 6.2

La RE 1 fa anche valere di avere tacitato il 12 giugno 2013 la fattura n. _____/2013 emessa il 6 giugno 2013 dalla controparte con un versamento di € 20'000.–, che a suo parere è da considerare come acconto da imputarsi sull'importo delle fatture poste in esecuzione. Tale censura è fondata su un'allegazione e su una prova (il doc. 7) non fatte valere in prima sede, e quindi irricevibili (sopra, consid. 1.3). Per tacere del fatto che la fattura in questione non figura tra quelle poste in esecuzione (v. doc. Q pag. 2) e che solo i pagamenti successivi alla sentenza invocata quale titolo di rigetto – in concreto il decreto ingiuntivo del 19 aprile 2014 – possono essere eccepiti in sede di rigetto, come si evince con ogni chiarezza dal testo dell'art. 81 cpv. 1 LEF. Non occorre quindi attardarsi oltre sulla questione.

E. 7

Secondo l'art. 81 cpv. 3 LEF, l'escusso può inoltre avvalersi delle eccezioni previste dal pertinente trattato internazionale. Nel caso concreto, la RE 1 invoca la violazione dell'art. 34 cpv. 1 CLug, sostenendo che il riconoscimento del decreto ingiuntivo in esame è manifestamente contrario all'ordine pubblico svizzero, poiché esso ha carattere solo provvisorio mentre in Svizzera la concessione del rigetto definitivo dell'opposizione presuppone che il giudice abbia accertato in via definitiva l'esistenza del credito posto in esecuzione o che il debitore abbia rinunciato a adire il giudice al riguardo. La reclamante misconosce tuttavia che anche in Svizzera decisioni provvisoriamente esecutive – nel senso di decisioni non ancora passate in giudicato, poiché impugnate, ma dichiarate anticipatamente esecutive (art. 336 cpv. 1 lett. b CPC) – sono considerate titoli di rigetto definitivo dell'opposizione (Staehelin , op. cit., n. 7 ad art. 80 LEF). L' exequatur delle decisioni provvisoriamente esecutive è del resto generalmente considerato come conforme alla Convenzione di Lugano, ratificata anche dalla Svizzera (Staehelin , op. cit., n. 67 ad art. 80 LEF con numerosi rinvii e sopra consid. 5.3/a). Anche su questo punto il reclamo si rivela privo di consistenza e vede pertanto la sua sorte segnata .

E. 8

In via subordinata, la RE 1 chiede la sospensione del procedimento di riconoscimento ed exequatur in Svizzera, in attesa del passaggio in giudicato della decisione italiana. Fonda la sua domanda verosimilmente sull'art. 46 cpv. 1 CLug, dimenticando che la causa in esame è disciplinata dalle norme della procedura sommaria degli art. 84 LEF e 252 segg. CPC

(sopra consid. 1.1/c). Non trova neppure spazio una sospensione della procedura di rigetto dell'opposizione giusta l'art. 126 CPC (art. 251 lett. a CPC e 84 cpv. 2 LEF), che può essere concessa solo restrittivamente, in casi rarissimi (sentenze della CEF 14.2015.241 del 19 maggio 2015 consid. 6 e 14.2013.104 del 19 novembre 2013, RtiD 2014 II 905 n. 63c, consid. 6.1 con riferimenti), rilevato che per la sua stessa natura – esclusivamente procedurale (v. sotto consid. 2) – la decisione di rigetto dell'opposizione non può entrare in contraddizione con una decisione di merito (sentenza della CEF 14.2016.119 del 10 ottobre 2016 consid. 4.2).

E. 9

Nella denegata ipotesi di conferma dell'exequatur del decreto ingiuntivo, la reclamante propone di subordinarlo alla prestazione da parte della creditrice di una garanzia di almeno fr. 30'000.– in conformità con l'art. 46 cpv. 3 CLug. Vale però anche per questa richiesta quanto appena esposto per la domanda di sospensione della procedura (sopra consid. 8): l'art. 46 cpv. 3 CLug non è applicabile nelle cause di rigetto e le norme della procedura sommaria che vi si applicano non prevedono l'istituto della prestazione di garanzia, motivo per cui pure la richiesta di garanzia non può essere accolta.

E. 10

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio del l'art. 96 CPC, seguono la soccombenza quasi integrale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), in prima come in seconda sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 111'987.95, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato: 1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. _____ dell'Ufficio d'esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 111'987.95 oltre agli interessi del 5% dall'8 aprile 2015 su fr. 100'383.–. 2. Le domande di sospensione della causa e di condanna della parte istante a prestare una garanzia sono respinte. 3. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla CO 1 fr. 1'400.– per ripetibili. 4. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.